



Deliberazione FVG/ 28 /2015/PAR

REPUBBLICA ITALIANA

la

CORTE DEI CONTI

Sezione di controllo della regione Friuli Venezia Giulia

II Collegio

composto dai seguenti magistrati:

PRESIDENTE: dott. Carlo CHIAPPINELLI
CONSIGLIERE: dott. Giovanni BELLAROSA
PRIMO REFERENDARIO: dott.ssa Oriella MARTORANA (relatore)

Deliberazione del 27/III/2015.

Comune di Cormons. Motivato avviso in tema di corretta determinazione delle economie derivanti dai Piani di relativa razionalizzazione adottati ai sensi dell'art. 16, commi 4 e 5, del D.L. n. 98/2011, conv. in L. n. 111/2011, da destinare alla contrattazione decentrata.

VISTO l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni (Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia);

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione";

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'art. 33, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, così come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 15 maggio 2003, n. 125, secondo cui la Sezione di controllo della Corte dei conti della regione Friuli Venezia Giulia, a richiesta dell'amministrazione controllata, può rendere motivati avvisi sulle materie di contabilità pubblica;

VISTO l'art. 17, comma 31, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito nella Legge 3 agosto 2009, n. 102;

VISTA la deliberazione n. 9/SEZAUT/2009 del 4 giugno 2009 recante "*Modifiche ed integrazioni degli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo*";

VISTO l'art. 12 del Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della Sezione, adottato con le deliberazioni n. 2/Sez.PI./2004 e n. 5/Sez.PI./2004 e da ultimo modificato con la deliberazione n. 232/Sez.PI./2011, ai sensi dell'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975 n. 902, sostituito dall'art. 7 del D. Lgs. 125/2003;

VISTA la deliberazione n. 4/Sez.Pl./2004, come modificata dalla deliberazione n. 19/Sez.Pl./2004, e successivamente aggiornata dalla deliberazione n. 27/Sez.Pl./2007 che stabilisce le modalità, i limiti ed i requisiti di ammissibilità dell'attività consultiva della Sezione;

VISTE le deliberazioni della Sezione Plenaria n. 2 del 16 gennaio 2014 e n. 65 del 10 aprile 2014, afferenti l'approvazione del programma delle attività della Sezione per l'anno 2014;

VISTA la richiesta di motivato avviso inoltrata dal Comune di Cormons, a firma del Sindaco, con nota pervenuta il 30 dicembre 2014 al protocollo n. 3434 della Sezione, avente a oggetto l'interpretazione delle disposizioni recate dall'art. 16, commi 4 e 5, del D.L. n. 98/2011, conv. in L. n. 111/2011;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 69 del 30 dicembre 2014 con la quale, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della Sezione, deliberata l'ammissibilità della richiesta medesima, e fatte comunque salve le ulteriori, più puntuali valutazioni del Collegio in ordine ai quesiti posti, la questione è stata deferita all'attuale II Collegio ed è stato individuato il Primo Referendario Oriella Martorana quale magistrato incaricato della relativa istruttoria;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 22 del 19/III/2015 con la quale è stato convocato il II Collegio per il giorno 27 marzo 2015, presso la sede della Sezione, per la discussione dei temi relativi all'emanando motivato avviso;

UDITO nella Camera di consiglio del 27 marzo 2015 il relatore, Primo Referendario Oriella Martorana;

Premesso

Con la nota indicata in epigrafe l'Ente ha formulato alla Sezione una articolata richiesta di motivato avviso esponendo quanto segue.

L'Amministrazione istante rappresenta di aver adottato, ai sensi dell'art. 16, commi 4 e 5, del D.L. n. 98/2011, convertito in L. n. 111/2011, l'ivi previsto "*Piano di razionalizzazione della spesa*", approvandolo con apposita delibera giunta, nella quale vengono dettagliati gli obiettivi tesi a conseguire risparmi di spesa. Le economie, accertate in occasione dell'approvazione del consuntivo 2013 e certificate dall'organo di controllo interno, devono ora essere destinate alle finalità normativamente consentite.

A tal riguardo la civica Amministrazione chiede: 1) se possono essere destinati al Fondo per la contrattazione integrativa relativo all'esercizio 2014, nella misura del 50% delle economie effettivamente conseguite e certificate, ovvero per la totalità delle risorse disponibili a tal titolo, anche i risparmi non direttamente correlati a un più efficiente utilizzo del personale; 2) se i risparmi così conseguiti possano essere considerati "*neutri*" ai fini della verifica del rispetto del limite di crescita posto dall'art. 9, comma 2 bis, del D.L. n. 78/2010 ai Fondi per la contrattazione decentrata.

Sui requisiti di ammissibilità soggettiva ed oggettiva della richiesta di motivato avviso.

E' opportuno in via preliminare precisare che le richieste di motivato avviso rivolte alla

Sezione regionale di controllo per il Friuli Venezia Giulia trovano il loro fondamento nell'art. 33, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, così come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 15 maggio 2003, n. 125, secondo cui la Sezione di controllo, a richiesta dell'amministrazione controllata, può rendere motivati avvisi sulle materie di contabilità pubblica.

Prima ancora dell'esame del merito delle richieste di motivato avviso, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti ne verificano l'ammissibilità sia sotto il profilo soggettivo (legittimazione dell'organo richiedente), sia sotto quello oggettivo (attinenza del quesito alla materia della contabilità pubblica).

Ai fini della sussistenza dei requisiti di ammissibilità soggettiva questa Sezione, in composizione plenaria, nella delibera n. 18/Sez. Pl. del 12 ottobre 2004 ha precisato che l'ambito soggettivo della attività consultiva da essa espletabile è determinato dall'articolo 3, comma 1, del d.lgs. 15 maggio 2003, n. 125, che individua le Amministrazioni nei confronti delle quali la Sezione medesima esplica le attività di controllo sulla gestione.

Tra queste rientrano la Regione e i suoi enti strumentali, gli Enti locali territoriali e i loro enti strumentali, nonché le altre Istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione.

Sempre in relazione ai profili dell'ammissibilità soggettiva, si osserva che il soggetto legittimato a rivolgere alla Sezione richiesta di motivato avviso è individuato nell'organo di vertice dell'Ente ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 - che per il Comune è il Sindaco - e, nel caso di specie, la richiesta è da considerarsi ammissibile in quanto proveniente da tale organo.

Passando a considerare i profili di ammissibilità oggettiva, la Sezione osserva che l'art. 33, comma 4, del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica n. 902/1975 e s.m.e i. circoscrive i pareri che questa Sezione può esprimere alle materie della contabilità pubblica.

La Sezione medesima, con la delibera n. 27/Sez. Pl. del 5 ottobre 2007, è nuovamente intervenuta sulla materia già oggetto delle precedenti deliberazioni nn. 18/Sez.Pl./2004 e 19/Sez.Pl./2004, fissando i requisiti di ammissibilità delle richieste di motivato avviso e precisando che *"le materie di contabilità pubblica sulle quali può esplicarsi l'attività consultiva della Sezione sono quelle tematiche in relazione alle quali essa ritiene di poter utilmente svolgere quella funzione di affermazione di principi attinenti la regolarità contabile e la corretta e sana gestione finanziaria che costituiscono l'essenza del suo ordinario controllo"*.

Nella citata delibera sono stati indicati gli ulteriori requisiti di ammissibilità oggettiva, costituiti dall'inerenza della richiesta a questioni:

- non astratte e/o di interesse generale;
- relative a scelte amministrative future e non ancora operate;
- per le quali non è pendente un procedimento presso la Procura regionale della Corte dei Conti;
- per le quali non è pendente un giudizio avanti ad organi giurisdizionali di qualsiasi ordine;
- per le quali non è pendente una richiesta di parere ad altre autorità od organismi pubblici;

- di cui sia stata data notizia all'organo di revisione economica e finanziaria o, se esistenti, agli uffici di controllo interno.

Sul quadro ordinamentale come sopra delineato è intervenuto il legislatore statale con le previsioni dell'art. 17, comma 31, del D.L. n. 78 del 2009 citato in premessa, il quale ha assegnato alle Sezioni riunite di questa Corte dei conti un potere di indirizzo interpretativo nei confronti delle Sezioni regionali di controllo competenti a rendere pareri in materia di contabilità pubblica, e ciò con la finalità, anch'essa fatta oggetto di espressa previsione legislativa, di garantire la coerenza dell'unitaria attività svolta dalla Corte dei conti per le funzioni che ad essa spettano in materia di coordinamento della finanza pubblica.

A seguito dell'attivazione della surricordata competenza, le Sezioni riunite sono intervenute, con la delibera n. 54/CONTR/10 del 17.11.2010, a tracciare le linee fondamentali della nozione di contabilità pubblica strumentale all'esercizio della funzione consultiva.

Quest'ultima risulta circoscritta alle normative e ai relativi atti applicativi che disciplinano in generale l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, nel quadro di obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica, idonei a ripercuotersi, oltre che sulle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, anche sulla sana gestione finanziaria dell'ente e sui pertinenti equilibri di bilancio, in una visione dinamica dell'accezione che sposta l'angolo visuale dal tradizionale contesto della gestione del bilancio a quella dei relativi equilibri.

La richiamata funzione di nomofilachia è stata inoltre riconosciuta ed estesa in capo alla Sezione delle Autonomie dall'art. 6, comma 4, del D.L. n. 174/2012, come convertito in L. n. 213/2012, il quale prevede che *" In presenza di interpretazioni discordanti delle norme rilevanti per l' attività di controllo o consultiva o per la risoluzione di questioni di massima di particolare rilevanza, la Sezione delle autonomie emana delibera di orientamento alla quale le Sezioni regionali di controllo si conformano. Resta salva l'applicazione dell'articolo 17, comma 31, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nei casi riconosciuti dal Presidente della Corte dei conti di eccezionale rilevanza ai fini del coordinamento della finanza pubblica ovvero qualora si tratti di applicazione di norme che coinvolgono l' attività delle Sezioni centrali di controllo"*.

Tanto premesso, la Sezione rileva che l'inerenza della richiesta di motivato avviso in esame alle materie della contabilità pubblica può essere affermata in quanto attiene alla interpretazione di disposizioni che, ponendo limiti all'utilizzo di risorse pubbliche, risultano funzionali a obiettivi di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica e, in particolare, della spesa di personale e che, per tale via, dispiegano effetti sulla sana gestione finanziaria dell'Ente, nonché sulla tenuta dei relativi equilibri di bilancio.

In ordine alla sussistenza degli altri requisiti di ammissibilità oggettiva la Sezione rileva che la richiesta di parere in esame presenta il carattere della non astrattezza e generalità nei limiti in cui la stessa potrà pronunciarsi mediante l'indicazione di principi di carattere generale ai quali potranno conformarsi anche altri Enti, qualora insorgesse la medesima questione interpretativa; riguarda scelte amministrative future e non ancora operate dall'Ente.

Risulta, altresì, sussistente anche il requisito della “*non pendenza di richiesta di analogo parere ad altra autorità o organismo pubblico*”, non essendo stata proposta la medesima questione ad altro organo o Ente pubblico.

La richiesta di motivato avviso, inoltre, non interferisce, allo stato degli atti, con funzioni di controllo o funzioni giurisdizionali svolte da altre magistrature, né con giudizi civili o amministrativi pendenti.

Con riguardo, infine, alla sussistenza del requisito della non interferenza con eventuali funzioni giurisdizionali svolte dalla magistratura contabile, la Sezione ribadisce quanto più volte evidenziato (cfr. ordd. 29/2010; 25/2011; 35/2011) in ordine alla propria competenza in sede consultiva, il cui compito si esaurisce nell'esclusiva funzione di fornire in veste collaborativa un supporto allo svolgimento dell'azione amministrativa, senza, per converso, esprimere valutazioni sugli effetti che fatti gestionali specifici e concreti possano provocare sul versante della responsabilità amministrativo-contabile. Né tale funzione può essere intesa come funzione “*consulenziale*” (generale) sull'attività dell'Amministrazione locale, in quanto ciò determinerebbe una impropria ingerenza di questa Corte nell'amministrazione attiva, incompatibile con le funzioni alla stessa attribuite dal vigente ordinamento.

Nei limiti sopra ricordati il quesito può essere dichiarato ammissibile e può essere esaminato

Nel Merito

1.L'Ente istante interroga la Sezione in merito alla corretta interpretazione delle disposizioni dell'art. 16, commi 4 e 5, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, (“Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”), come convertito in legge 15 luglio 2011 n. 111 che, ponendo una serie di norme finalizzate al contenimento e alla razionalizzazione delle spese in materia di pubblico impiego, prevede la facoltà per le PP.AA. di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 di adottare, con apposita delibera giunta da approvarsi entro il 31 marzo di ciascun esercizio finanziario, Piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, semplificazione e digitalizzazione, riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle società partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche (comma 4 art. cit.).

In relazione ai processi di contenimento e riqualificazione delle spese di funzionamento sopra indicati, è, poi, prevista la facoltà per le PP.AA. adottanti i Piani di destinare le economie aggiuntive e ulteriori (rispetto a quelle già considerate per il miglioramento dei saldi di finanza pubblica), nell'importo massimo del 50%, alla contrattazione di secondo livello, ivi ricomprendendo anche gli emolumenti di premialità previsti dall'art. 19 del d.lgs. n. 150/2009, secondo il sistema della differenziazione retributiva in fasce di merito introdotto dall'art. 6 del d. Lgs. n. 141/2011 che, come noto, ha modificato *in parte qua* l'originaria formulazione dei commi 2 e 3 del citato articolo 19, e ha, con norma transitoria, altresì previsto la facoltà di utilizzo delle economie ex comma 5 del D.L. n. 98/2011 per le indicate finalità premiali nelle more dei rinnovi contrattuali.

La restante quota delle economie conseguite andrà, invece, a confluire nei bilanci degli Enti, al fine di migliorarne i saldi.

Osserva in via preliminare il Collegio che le misure introdotte dalla normativa in commento si inseriscono nel solco già a suo tempo tracciato dalle previsioni della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008), il cui art. 1, ai commi da 594 a 600, già prevedeva a carico delle PP.AA., ivi incluse anche le autonomie territoriali, l'adozione di Piani triennali di contenimento delle spese di funzionamento, in particolare dirette a incidere, a fini di relativa razionalizzazione, :1) sulle dotazioni strumentali, anche informatiche, di corredo delle postazioni di lavoro negli uffici; 2) sulle autovetture di servizio; 3) sui beni immobili a uso abitativo o di servizio, con esclusione di beni infrastrutturali. Le norme da ultimo citate, costituiscono, per espressa previsione normativa, principi di coordinamento della finanza pubblica (così il comma 600 dell'art. 1 della l. n. 244/2007 cit.).

Peraltro, è da sottolineare che la disposizione della legge finanziaria da ultimo citata, differentemente dalle norme oggetto dell'odierno quesito, si limitava a prevedere la possibilità per le PP.AA. di adottare Piani diretti a conseguire obiettivi di riduzione e razionalizzazione delle spese di funzionamento delle dotazioni strumentali e degli apparati in generale, senza tuttavia disporre alcun collegamento tra il conseguimento dei detti risparmi e la relativa finalizzazione all'incentivazione del personale attraverso l'incremento delle risorse del Fondo per la produttività individuale e collettiva.

In ulteriore sequenza cronologica, il legislatore statale è poi intervenuto prevedendo, sempre in sede di decretazione d'urgenza di misure di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica, l'istituzione di apposito fondo nel quale confluiscono le somme provenienti dalle riduzioni di spesa degli apparati amministrativi e le maggiori entrate ivi previste (cfr. art. 61, comma 17, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133). Tale norma già prevedeva la destinabilità di quota parte di detto fondo al finanziamento della contrattazione decentrata.

Sul quadro normativo come sopra descritto è intervenuto, con propria circolare interpretativa n. 13 dell'11 novembre 2011, peraltro diretta alle Amministrazioni centrali, il Dipartimento della Funzione pubblica che ha, in particolare e per quel che qui interessa, posto l'accento sulla finalità *"di coniugare virtuosamente i processi di riorganizzazione e riqualificazione della spesa con le esigenze di incremento dei fondi destinati alla contrattazione integrativa, da finalizzare all'attivazione delle politiche incentivanti e premiali"*.

2. Così ricostruita la cornice ordinamentale entro la quale si iscrive la fattispecie rappresentata dal Comune richiedente, può ora procedersi a scrutinare i quesiti dal medesimo articolati.

Il primo di tali quesiti impatta sulla possibilità di qualificare come economie aggiuntive utilmente destinabili, nella misura consentita del 50% del totale realizzato e certificato, alla contrattazione integrativa pur se originate da risparmi di spesa non direttamente correlati a un più efficiente utilizzo del personale.

A tal proposito, ritiene il Collegio che utili elementi possano trarsi dalla considerazione

che la disposizione del comma 5, nel prevedere la destinabilità di quota parte delle economie aggiuntive derivanti dall'adozione dei Piani triennali alla remunerazione accessoria dei dipendenti dell'Ente, ha inteso bilanciare le numerose norme adottate dal legislatore statale in vista del perseguimento di obiettivi di contenimento e progressiva riduzione della spesa di personale, costituente l'aggregato più rilevante all'interno delle voci di spesa corrente, sostanzialmente derogando al complesso di vincoli e divieti preordinati a stabilire il tetto delle risorse che possano affluire ai fondi unici per un uso indistinto e generalizzato. Da ciò consegue che la valorizzazione dei risparmi di spesa per le finalità consentite dal comma 5 del D.L. 98/2011 è possibile solo se le previste misure di contenimento in termini finanziari si traducano in una reale razionalizzazione complessiva, ovvero conducano a un accresciuto livello nella erogazione dei servizi sintomatico, a sua volta, di un accresciuto perseguimento dei livelli di efficienza, efficacia ed economicità.

Sul punto, la Sezione delle Autonomie di questa Corte dei conti, in funzione nomofilattica, nell'esaminare il rapporto tra le norme considerate e l'art. 9, comma 2 bis, del D.L. n. 78/2010, ponendo attenzione alla natura giuridica del vincolo ivi previsto, ha avuto modo di osservare che *"Il vincolo (dell'art. 9, comma 2 bis) avrebbe (...) funzione di chiusura del sistema di alimentazione dei fondi integrativi, in quanto diretto a stabilire il limite massimo delle risorse che possano affluire ai fondi unici per un uso indistinto e generalizzato. Il carattere strutturale del limite escluderebbe, inoltre, ogni possibilità di deroga alle risorse che dovessero conseguire per effetto di un mero contenimento dei consumi o di un ridimensionamento dei servizi programmati o esistenti. La sola deroga compatibile con la natura del divieto sarebbe, invece, quella fondata su economie di bilancio che scaturissero direttamente da una ottimizzazione di fattori produttivi implicante un più efficiente utilizzo del personale. Trattandosi di ipotesi di ristrutturazione dei servizi o di razionalizzazione dei processi capaci di offrire, da un lato, i medesimi servizi con mino rimpiego di personale, dall'altro, un più elevato livello di servizi a parità di personale, le eventuali economie sarebbero pur sempre originate (per effetto dell'incremento di produttività) all'interno del costo del lavoro, il che ne giustificerebbe il parziale reimpiego, a scopo compensativo, nell'ambito del trattamento accessorio. La restante quota costituirebbe economia da destinare, in mancanza di espresso riferimento normativo, al miglioramento dei saldi di bilancio"* (cfr. Cdc sez. delle Autonomie, delib. n. 2/SEZAUT/2013/QMIG).

In definitiva, osserva il Collegio che l'esercizio della facoltà di utilizzo delle "economie aggiuntive" da parte dell'Ente dovrà inserirsi in coerenza con un contesto virtuoso di contenimento complessivo delle spese improduttive e di mero funzionamento dell'Ente, all'interno del quale l'attribuzione di emolumenti accessori al personale, nei limiti dinnanzi indicati e in dettaglio specificati dalla sopra riportata pronuncia della Sezione delle Autonomie, non può essere disgiunta da un parallelo percorso di implementazione della produttività collettiva e individuale del lavoro dipendente, evitando che tale finalizzazione possa tradursi, nei fatti, in una evidente elusione del limite normativamente posto al trattamento accessorio complessivo del personale ex art. 9, comma 2 bis, del D.L. n. 78/2010, e, al contempo,

assicurando le ricadute positive derivanti dai processi virtuosi di spesa posti in essere dall'Ente anche sul versante del miglioramento del funzionamento degli apparati e della resa dei servizi.

3. Passando a considerare il secondo quesito articolato dall'Ente, può utilmente richiamarsi in questa sede il dettato letterale dell'art. 9, comma 2 bis, del D.L. n. 78/2010, il quale recita: *"A decorrere da 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio"*.

Sulla norma, in funzione nomofilattica, sono intervenute le Sezioni Riunite di questa Corte (con delib. n. 51/CONTR/11), le quali ne hanno individuato la *ratio legis* nella volontà di *"cristallizzare al 2010 il tetto di spesa relativo all'ammontare complessivo delle risorse presenti nei fondi unici che dovrebbero tendenzialmente essere destinate al trattamento accessorio del personale"*, ponendo per tale via *"un limite alla crescita dei fondi della contrattazione integrativa destinati alla generalità dei dipendenti dell'ente pubblico"*. Tale finalità riposerebbe sulla considerazione che *"(...) la principale causa dell'andamento incontrollato e disordinato della spesa di personale e della crescita retributiva complessiva, svincolata da qualunque riferimento a predeterminati parametri di compatibilità economica, fosse da imputare pressoché per intero all'andamento della contrattazione integrativa nei diversi comparti"*. Le SSRR hanno altresì rilevato che *"in sede di contrattazione integrativa le risorse sono state inoltre in minima parte utilizzate per finanziare istituti volti a premiare la maggiore produttività degli interessati dato che sono in prevalenza destinate a implementare trattamenti fissi e continuativi, passaggi di livello retributivo e progressioni di carriera"* (cfr. SSRR delib. n. 51/CONTR/11).

Tanto riferito, può osservarsi che il limite alla crescita dei Fondi posto dalle disposizioni introdotte dal legislatore del D.L. n. 78/2010 persegue, da un lato, la finalità di contenere la dinamica retributiva del personale nell'ambito degli obiettivi di riduzione della spesa corrente di funzionamento e di miglioramento dei saldi di finanza pubblica; dall'altro quella di calmierare qualunque incremento dei fondi unici che non sia diretto a remunerare incarichi resi in via straordinaria o, comunque, affidati singolarmente a specifici dipendenti (cfr. delib. Sez.Aut. n. 2/2013 cit.).

Da tale ultima considerazione ritiene il Collegio di poter formulare utili indirizzi interpretativi anche in relazione alla compatibilità della previsione del comma 5 dell'art. 16 del D.L. n. 98/2011 con lo specifico limite posto dal primo dell'articolo 9 del D.L. n. 78/2010 al trattamento economico accessorio individuale.

Riguardo al campo di applicazione di tale ultima disposizione di vincolo, sulla scorta dell'interpretazione conforme fornita sia dalla RGS-IGOP (con circolare n. 12 del 15 aprile 2011), sia dalle SSRR di questa Corte (con delib. n. 56/CONTR/11) è stato chiarito che le voci retributive costituenti parte variabile dell'accessorio, in quanto elementi retributivi eventuali e

mutevoli a seconda delle funzioni conseguite in corso d'anno, non vanno computate nell'aggregato costituente il "trattamento economico ordinariamente spettante" preso in considerazione dalla norma vincolistica posta al primo comma dell'art. 9 del D.L. n. 78/2010.

Tanto precisato, e passando a valutare l'impatto delle economie aggiuntive ex comma 5 dell'art. 16 del D.L. n. 98/2011 rispetto al limite di crescita del Fondo per la produttività di cui all'art. 9, comma 2 bis, del D.L. n. 78/2010, deve osservarsi che il fondamento della relativa finalizzazione *pro quota* al detto Fondo è, secondo quanto sopra si è venuto evidenziando, da ricercarsi nella circostanza che si tratta di risparmi di spesa derivanti da ipotesi di ristrutturazione di servizi o di razionalizzazione dei processi di spesa che comunque (per effetto dell'incremento di produttività) sono sempre originati all'interno del costo del lavoro, il che ne giustifica il parziale reimpiego, a scopo compensativo, nell'ambito del trattamento accessorio (vd. in tal senso delib. Sez.Aut. n. 2/2013 cit.). Inoltre, la circostanza che le "economie aggiuntive" devono contraddistinguersi per l'evidenziato, necessario legame a obiettivi di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, concretandosi nella erogazione di compensi di premialità di carattere accessorio, porta a ritenere che i risparmi e le economie considerati non possono derogare al limite posto dall'art. 9, comma 2 bis, del D.L. n. 98/2010 all'aggregato di risorse destinato, appunto, a remunerare la parte accessoria del trattamento retributivo del personale.

Conclusivamente, solo allorché si traducano in una resa del servizio maggiormente economica, efficiente ed efficace, che abbia coinvolto percorsi di crescita di produttività del lavoro collettivo e individuale, le "economie aggiuntive" previste dal comma 5 dell'art. 16, prodotte dai risparmi di spesa conseguiti a seguito dell'adozione dei Piani triennali contemplati al precedente comma 4, potranno essere "valorizzate" ai fini della quantificazione del Fondo delle risorse decentrate, purché sempre nei limiti di cui all'art. 9, comma 2 bis, del D.L. n. 78/2010.

P.Q.M.

La Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti per il Friuli Venezia Giulia esprime il proprio motivato avviso sul quesito riportato in epigrafe nei termini di cui in motivazione

ORDINA

alla Segreteria di procedere all'immediata trasmissione di copia conforme alla presente deliberazione al Sindaco del Comune di Cormons;

di pubblicare la presente deliberazione sul sito web della Sezione e di curare gli adempimenti necessari per la pubblicazione sul sito web istituzionale della Corte dei Conti.

Così deciso in Trieste nella Camera di Consiglio del 27 marzo 2015.

Il Relatore

f.to Oriella Martorana

Il Presidente

f.to Carlo Chiappinelli

Depositato in Segreteria in data 27 marzo 2015.

Il preposto al Servizio di supporto

f.to Dott. Andrea Gabrielli